

“VARIAZIONE DATI FISCALI”

Newsletter FISCALE - 15 Marzo 2015



Risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate a quesito posto da Comufficio – Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi dell'I.C.T. (consulenza giuridica n. 954-8/2014 del 15/07/2014).

Domanda

A seguito di operazioni che determinano una trasformazione sostanziale soggettiva dell' esercente, la variazione dei dati di intestazione dello scontrino può avvenire in modo tempestivo e, comunque, entro la prima liquidazione IVA successiva?

Risposta

Si concorda con l'istante nel ritenere che, in caso di trasformazione sostanziale soggettiva dell' esercente, l' adeguamento dei dati di intestazione dello scontrino fiscale e del relativo libretto di dotazione dei misuratori debba essere effettuato il prima possibile e, comunque, entro il termine per l'effettuazione della prima liquidazione IVA, successiva a tale variazione. Rimangono fermi, inoltre, gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972.

Commento

La risposta accoglie il suggerimento avanzato da Comufficio e consente, in sostanza, in tutti i casi nei quali è necessario cambiare la "ragione sociale" (o ditta o denominazione) dell'utente, di effettuare la variazione sullo scontrino e sul libretto di dotazione del misuratore, "prima possibile" e, comunque, entro il termine per l'effettuazione della prima liquidazione periodica IVA successiva. Questa è mensile o trimestrale in funzione del volume d'affari del contribuente ed è effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (regime mensile), ovvero entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento (regime trimestrale). Così ad esempio, una variazione della ragione sociale che ha effetto dal 1 gennaio, deve essere riportata nello scontrino e nel libretto entro il 16 febbraio se l'utente è in regime Iva mensile, ovvero entro il 16 maggio se l'utente è in regime Iva trimestrale.

La disposizione è applicabile sia nel caso in cui l'utente cambia la "ragione sociale" ma non la partita Iva, sia nei casi in cui l'utente cambia anche la partita Iva in conseguenza di una fusione, incorporazione od altra trasformazione sostanziale soggettiva.

Resta fermo l'obbligo di comunicare telematicamente la variazione ai sensi dell'art. 35 del Dpr n. 633 del 1972.